



CITTA' DI VITTORIA

DECRETO DEL SINDACO

Data **18 OTT. 2016**

Atto n. **48**

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Di Rosa Daniela come esperto del Sindaco - Art. 14 L.R. n.7/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 18.10.2016

Il Dirigente

f.to (Dott. Alessandro Basile)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _cap. _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria,

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL SINDACO

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale.

Considerato che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato

dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione.

Che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità.

Che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/N2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto in materia di:

- "sportello di consulenza scuola e territorio";
- progettazione Europea, con particolare rilievo ai progetti relativi agli scambi culturali e linguistici che abbiano una ricaduta sul territorio ed al programma Europeo "Erasmus plus".

Che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008).

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario.

Che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito alla Dott.ssa Daniela Di Rosa nata a Vittoria (RG) il 25.12.1967 ed ivi residente in via Piersanti Mattarella,1 , C.F. DRS DNL 67T65 M088J, la quale, come risulta da apposito curriculum vitae assunto al prot. dell'Ente al n. 39187 del 13.10.2016 si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia.

Dato atto che l'apporto della Dott.ssa Daniela Di Rosa, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività della stessa contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate.

Che la predetta è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto.

Che l'interessata ha reso la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesa e/o avere .

Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 2112011/SS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.

Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTA la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

DECRETA

1. Di conferire alla Dott.ssa Daniela Di Rosa nata a Vittoria (RG) il 25.12.1967 ed ivi

residente in via Piersanti Mattarella,1 , C.F. DRS DNL 67T65 M088J, l'incarico a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in materia di:

- “sportello di consulenza scuola e territorio”;
 - progettazione Europea, con particolare rilievo ai progetti relativi agli scambi culturali e linguistici che abbiano una ricaduta sul territorio ed al programma Europeo “ Erasmus plus” .
2. Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo gratuito, decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e fino al 31.12.2017, salvo proroga.
 3. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
 4. Di comunicare il presente provvedimento all'interessata.
 5. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
 6. Di stabilire che la Dott.ssa Daniela Di Rosa per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.
 7. Di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico.
 8. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Direzioni dell'Ente.

IL SINDACO

F-70 *Avv. Giovanni Moscato*



CITTA' DI VITTORIA

DISCIPLINARE per incarico di esperto a titolo gratuito

L'anno duemilasedici il giorno ____ del mese di _____ presso il Comune di Vittoria, sono presenti:

- l'Avv. Giovanni Moscato, nato a Vittoria il 03.08.1976, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vittoria, domiciliato, per la carica, in Vittoria presso il Palazzo Municipale sito in via N. Bixio, 34, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, presso il Comune di Vittoria;

- la Dott.ssa Daniela Di Rosa nata a Vittoria (RG) il 25.12.1967 ed ivi residente in via Piersanti Mattarella, 1, C.F. DRS DNL 67T65 M088J

Tra le parti, come sopra costituite,

premesso che con decreto sindacale n. del è stato affidato alla Dott.ssa Daniela Di Rosa l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare;

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1- Affidamento e oggetto dell'Incarico

Il Comune di Vittoria, rappresentato come sopra, affida alla Dott.ssa Daniela Di Rosa, sopra meglio generalizzata e che nel prosieguo sarà indicato solamente *professionista o l'esperto*, che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito **in materie di progettazione Europea**, il cui oggetto è dettagliatamente specificato nel decreto sindacale n. del e nel presente disciplinare.

Art. 2- Durata dell'Incarico, Modifiche alla convenzione. Recesso.

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2017 salvo proroga.

Il Comune di Vittoria si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal contratto dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni eventuale modifica *e/o* integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare *e/o* integrare.

Art 3- Modalità di espletamento dell'Incarico. Obblighi delle parti.

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti, senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le Informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

Lo stesso può prestare la propria attività in idonei locali messi a disposizione dal Comune.

Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale.

Art 4- Responsabilità.

Il professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Art 5- Compensi.

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a prestare in forza del presente incarico sono rese a titolo gratuito.

Art. 6- Cause di risoluzione anticipata.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione a titolo gratuito accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni Impegno qui assunto

Art. 7- Registrazione.

La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge

Art. 8- Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Ragusa.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Vittoria

Il Sindaco
Avv. Giovanni Moscato

L'Esperto incaricato
Dott.ssa Daniela Di Rosa

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal **21 OTT. 2016** al **04 NOV. 2016** registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Segretario Generale

Il Messo



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal **21 OTT. 2016** al **04 NOV. 2016** reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



OGGETTO: **Dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Il/la sottoscritto/a DI ROSA DANIELA,

nato/a il 25-12-1967 a VITTORIA,

Provincia di RAGUSA, e residente a VITTORIA

Provincia di RAGUSA in Via P. MATTARELLA, n. 1,

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico di ESPERTO DEL SINDACO ART. 14 L.R. n° 4/1992

giusto Decreto del Sindaco n. 42 del 18 07 2016, presso il Comune di Vittoria,

DICHIARA

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, che in relazione all'incarico rivestito presso il Comune di Vittoria, non sussistono cause di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incarico medesimo.


Vittoria 24 / 10 /2016

Il Titolare dell'incarico

Daniela Di Rosa

Cognome	DI ROSA
Nome	DANIELA
nato il	25/12/1967
(atto n.	1113 S A)
a	VITTORIA (RG)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VITTORIA
Via	VIA P. MATTARELLA 1
Stato civile	----
Professione	INSEGNANTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	165 cm
Capelli	CASTANI
Occhi	VERDI
Segni particolari	----

Firma del titolare	<i>Daniela Di Rosa</i>
	VITTORIA 24/06/2011
Impronta del dito indice sinistro	<i>Il SINDACO</i> <i>Antonio Cukato</i>



	REPUBBLICA ITALIANA		
	TESSERA SANITARIA		
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI		CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	
	Codice Fiscale	DRSDNL67T65M088J	Sesso F
	Cognome	DI ROSA	
	Nome	DANIELA	
	Luogo di nascita	VITTORIA	
	Provincia	RG	Dati sanitari regionali
	Data di nascita	25/12/1967	
Data di scadenza	22/07/2017		

